

Corte d'Appello di Venezia

Prima sezione civile

Il Consigliere Istruttore dott. Francesco Petrucco Toffolo

ritenuto che il contraddittorio tra le parti non abbia recato elementi idonei a sovvertire le ragioni in considerazione delle quali, con decreto 14-16.3.2026, letta l'istanza di parte opponente ex art. 840 c.p.c., questa Corte ha sospeso *inaudita altera parte* l'efficacia dell'impugnato decreto di esecutorietà del lodo;

ritenuto infatti confermata la sussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 840 c.p.c. per la sospensione: quanto al *fumus boni iuris*, non risulta prodotto con l'istanza di esecutorietà ex art. 839 c.p.c. l'originale o la copia conforme del contratto nel quale è contenuta la clausola compromissoria; quanto al *periculum*, è prevedibile la difficoltà di recupero della somma in caso di pagamento e di accoglimento dell'opposizione, atteso che il lodo, con riguardo al quale si discute dell'esecutorietà in Italia per motivi formali che attengono all'efficacia di lodi stranieri, rimane efficace nello Stato nel cui territorio è stato emesso e nel quale ha sede la convenuta opposta;

letto l'art. 840 c.p.c.;

p.q.m.

conferma la sospensione, già concessa *inaudita altera parte*, dell'efficacia esecutiva del lodo emesso in data 22.8.2023 dalla Commissione arbitrale internazionale per l'economia e il commercio di Shanghai a definizione del procedimento arbitrale n. (2023) 1610/H. CP_1 promosso da Parte_1 ei confronti di Controparte_2

Si comunichi.

Venezia, 7 maggio 2026.

Il Consigliere Istruttore

dott. Francesco Petrucco Toffolo